

TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott. ssa Wanda Romanò	Presidente rel.
Dott. ssa Ermanna Grossi	Giudice
Dott. ssa Alessia Dattilo	Giudice

letti gli atti ed esaminati i documenti;

udito il giudice relatore;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.12.2016;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento *ex art. 669-terdecies c.p.c.* iscritto al n. 4171/2016 R.G.

TRA

[REDACTED]

rappresentati e difesi dagli Avv.ti Laura Rosselli e Antonio Tanza, giusta procura in calce al ricorso in opposizione *ex art. 615, comma 2, c.p.c.*

- RECLAMANTI -

E

INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES Società consortile per azioni, in qualità di procuratrice della ISP OBG S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]

[REDACTED] giusta procura in calce all'atto di precetto

- RECLAMATA -



Osserva e rileva

Con ricorso del 30.09.2016 [REDACTED]

[REDACTED] o hanno proposto reclamo avverso l'ordinanza del G. E. presso il Tribunale di Catanzaro, relativa alla procedura esecutiva n. 39/2016 R.G. espr., emessa il 12.09.2016 e comunicata il 19.09.2016, con la quale veniva rigettata l'istanza di sospensione della procedura formulata dagli odierni reclamanti (debitori esecutati), con assegnazione del termine perentorio per l'instaurazione del giudizio di merito.

In particolare, deducevano che il giudice di prime cure aveva interpretato in modo inesatto gli accertamenti compiuti dal consulente tecnico di parte, non avendo questi fondato la valutazione relativa al superamento della soglia di usura sulla sommatoria del saggio degli interessi corrispettivi con quello degli interessi moratori.

Nel costituirsi in giudizio, Intesa San Paolo Group Services società consortile per azioni ha chiesto la conferma dell'ordinanza impugnata.

Ciò posto, ritiene il Collegio che il reclamo sia fondato e che, pertanto, possa trovare accoglimento.

Deve essere rilevato, infatti, che nella consulenza depositata dagli odierni reclamanti in sede di opposizione, ai fini della verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia di cui alla lg. n. 108/1996, il tasso di interesse corrispettivo e quello moratorio sono stati singolarmente considerati, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali richiamati dal giudice di prime cure (cfr. Cass. n. 350/2013).

Quanto al metodo di calcolo seguito dal consulente di parte per la ricostruzione del rapporto contrattuale, pur nella sommarietà della cognizione propria del presente giudizio, ritiene il Collegio che esso sia *prima facie* corretto, considerato che l'attuale art. 644 comma quarto, c.p.



stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.

Ebbene, nel caso di specie i reclamanti - sotto il profilo del "fumus boni iuris"- hanno evidenziato con relazione tecnica di parte che il tasso degli interessi di mora pattuito nel contratto di mutuo del 28.02.2008, per atto Notar Panzarella rep. n. 5028, è pari a 9,100% che, sommato alle ulteriori voci di spesa (istruttoria, assicurazione ed incasso rata) sostenute dai mutuatari in termini percentuali su base annua dell'intera operazione di finanziamento, dà luogo al valore di 9,271%, ossia (TAEG -TAN) + tasso di mora, vale a dire $(5,921-5,750)+9,100=9,271\%$.

Considerato che il tasso soglia relativo al I° trimestre 2008 per mutui ipotecari a tasso fisso è pari al 9,120%, si ha usurarietà degli interessi moratori pattuiti in contratto.

Vale rilevare al riguardo, sempre restando nel solco della vicenda esaminata nella citata sentenza n. 350/2013 della Corte di Cassazione, che il contratto di mutuo è usurario solo perché contempla la pattuizione di interessi moratori usurari che al momento della pattuizione costituiscono la fase patologica eventuale e futura del contratto di mutuo, ma non è necessario attendere che la fase patologica si concretizzi, né che la mora venga pagata, essendo sufficiente solo verificare, con giudizio *ex ante*, che per tale fase il mutuatario abbia promesso di pagare alla banca un costo usurario.

Se dunque, come è stato espressamente chiarito per gli interessi moratori, la norma (art. 644 c.p.) contempla e punisce ipotesi di usura anche solo eventualmente verificabili, non v'è motivo di negare che la promessa



usuraria vada riconosciuta in tutte le altre ipotesi contrattualizzate, solo eventuali, ma potenzialmente verificabili, che prevedano costi usurari.

Tanto premesso, superflua essendo ogni ulteriore considerazione, in riforma del provvedimento impugnato, deve essere accolta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva n. 39/2016 reg. espr. formulata da

[REDACTED]

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo in base al valore della controversia, seguono la soccombenza.

P.Q.M.


accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza di sospensione della procedura esecutiva n. 39/2016 reg. espr. formulata da [REDACTED]

[REDACTED]

condanna parte reclamata alla rifusione in favore della controparte, in solido, delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.600,00# per competenze professionali, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti, Avv.ti Antonio Tanza e Laura Rosselli in solido fra loro.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 14.12.2016.

Il Presidente est.
D.ssa W. Romanò



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
19-12-2016
CANCELLERIA

